REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO CONSAPEVOLE DEL FARMACO

Assunto il 07/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1439

==========

DECRETO DIRIGENZIALE

"Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria"

N°. 11707 DEL 07/08/2025

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN GESTIONE PROVVISORIA DELLE SEDI FARMACEUTICHE RURALI VACANTI NEI COMUNI DELLA REGIONE CALABRIA (D.D.G. N. 13458/2023) – DOTT.SSA FEDERICA BLOISE – ASSEGNAZIONE GESTIONE PROVVISORIA SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE COMUNE DI CERZETO (CS).

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- lo Statuto della Regione Calabria;
- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie*";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "*Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico*";
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7, recante "*Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "*Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali*" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i*.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "*Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i*." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare*", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "*Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità*";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "*Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)*";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "*Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025*" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "*Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027*";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "*Salute e Welfare*" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;
- il D.D.G. n. 10410 del 17 luglio 2025, recante "*Commissione Farmaceutica Regionale (L.R. 15 Gennaio 2009, N. 1) – Nomina Componenti*", con cui si è provveduto al rinnovo della composizione della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009;

PREMESSO CHE:

- si è resa vacante la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cerzeto (CS), a seguito della rinuncia alla titolarità formalizzata dalla dott.ssa Anna Veltri, già titolare della suddetta sede in virtù di DGR n. 6682 del 22 ottobre 1985, esecutiva con il n. 9092 del 27 novembre 1985;

- il Comune di Cerzeto, con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25 giugno 2013 ha chiesto l'istituzione di un dispensario farmaceutico sostitutivo nel proprio Centro storico; con successiva

D.G.C. n. 28 del 10 giugno 2014 il Comune di Cerzeto ha deliberato di chiedere alla Regione Calabria la chiusura del dispensario farmaceutico sito nella Frazione San Giacomo, istituito con Decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 216 del 15 gennaio 1982;

- con D.G.R. n. 403 del 10 ottobre 2014 si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con D.M.P. di Cosenza n. 216 del 15 gennaio 1982 con cui è stato istituito un dispensario farmaceutico nella Frazione San Giacomo del Comune di Cerzeto, procedendo alla chiusura dello stesso essendo venute meno le condizioni che ne avevano motivato l'istituzione; al contempo si è provveduto ad istituire, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge n. 362/1991, un dispensario farmaceutico sostitutivo della sede farmaceutica unica rurale prevista dalla pianta organica del Comune di Cerzeto, resasi vacante, nel Centro Storico del suddetto Comune, autorizzando alla gestione del presidio farmaceutico temporaneo la dott.ssa Tocci Elena, titolare della sede farmaceutica rurale del limitrofo Comune di Torano Castello (CS);

- con DDG n. 13458 del 25 settembre 2023, recante "*Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria*", pubblicato sul BURC n. 210 del 26 settembre 2023, si è provveduto ad indire avviso pubblico per soli titoli, per la predisposizione di una graduatoria a valenza biennale o, comunque, valevole fino al conferimento definitivo della titolarità a seguito di concorso pubblico, da utilizzare per la copertura in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche attualmente vacanti nei Comuni della Regione Calabria, nelle more dell'assegnazione definitiva delle medesime in titolarità individuale per concorso pubblico regionale ordinario, per titoli ed esame, da indirsi ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.; con il suddetto decreto è stato altresì approvato l'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, ubicate nella Regione Calabria, da affidare in gestione provvisoria ai sensi della vigente normativa;

- con decreto dirigenziale n. 16384 del 13 novembre 2023, pubblicato sul BURC n. 246 del 13 novembre 2023, considerato che la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana (VV) - così descritta: "*Comprende tutto il territorio comunale*" era stata già assegnata in gestione provvisoria con decreto dirigenziale n. 13182 del 17 settembre 2012, si è provveduto ad annullare parzialmente in autotutela, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il decreto dirigenziale n. 13458 del 25 settembre 2023, nella sola parte in cui ha incluso la sede farmaceutica rurale del Comune di Mongiana nell'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria; conseguentemente la suddetta sede farmaceutica è stata esclusa dall'elenco delle sedi farmaceutiche rurali vacanti disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria nell'ambito del procedimento avviato con il richiamato D.D.G. n. 13458/2023;

- con decreto dirigenziale n. 1169 del 31 gennaio 2024, pubblicato sul BURC n. 25 dell'1 febbraio 2024 si è provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione all'Avviso Pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei Comuni della Regione Calabria, indetto con DDG n. 13458/2023;

- con decreto dirigenziale n. 3215 dell'11 marzo 2024, pubblicato sul BURC n. 54 dell'11 marzo 2024, si è provveduto ad approvare l'elenco aggiornato delle **n. 21** sedi farmaceutiche rurali vacanti da assegnare in gestione provvisoria all'esito della procedura selettiva indetta con DDG n. 13458/2023;

- il Comune di Careri (RC), con D.G.C. n. 111 del 29 dicembre 2024, ha deliberato la soppressione della sede farmaceutica rurale vacante ubicata nella frazione Natile Vecchio - inserita nell'elenco delle sedi disponibile per l'assegnazione in gestione provvisoria di cui al DDG n. 3215/20124 - il cui territorio è stato accorpato a quello della frazione Natile Nuovo; per effetto di tale provvedimento comunale il numero di sedi disponibili per l'assegnazione in gestione provvisoria si è ridotto da 21 (ventuno) a 20 (venti);

- con decreto dirigenziale n. 6365 del 10 maggio 2024, pubblicato sul BURC n. 11 del 28 maggio 2024, si è provveduto all'approvazione degli elenchi dei candidati ammessi a partecipare alla selezione indetta con l'Avviso pubblico di cui al DDG n. 13458/2023, nonché dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti di ammissione previsti dal summenzionato Avviso;
- con decreto dirigenziale n. 7438 del 22 maggio 2025, pubblicato sul BURC n. 100 del 22 maggio 2025, è stata approvata la graduatoria dei farmacisti idonei all'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria, partecipanti all'Avviso pubblico indetto con DGR n. 13458/2023;
- con il DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 pubblicato sul BURC n. 111 del 9 giugno 2025, recante << *Avviso pubblico per l'assegnazione in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nei comuni della Regione Calabria (DDG n. 13458/2023). Annullamento in autotutela DDG n. 6365/2024*

– DDG n. 7438/2025 - Parziale rettifica graduatoria degli idonei >>, a seguito di parziale rettifica in autotutela della graduatoria di cui al DDG n. 7438/2025 si è provveduto ad approvare la graduatoria definitiva dei farmacisti idonei all'affidamento in gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti dei Comuni della Regione Calabria;

RICHIAMATO il contenuto dell'Avviso pubblico indetto con DDG n. 13458/2023 e, in particolare:

- l'art. 11 "**Indennità di avviamento**" che dispone: << *Ai sensi dell'art. 110 del R.D. 1265/1934 (T.U.L.S.) è previsto l'obbligo a carico di chi subentrerà nell'esercizio della sede farmaceutica vacante di corrispondere al precedente titolare rinunciatario l'indennità di avviamento corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia accertato agli effetti dell'IRPEF e di rilevarne gli arredi, le provviste e le dotazioni farmaceutiche* >>;

- l'art. 12 "**Assegnazione sedi farmaceutiche**" che dispone: << *Le sedi farmaceutiche da assegnare sono quelle rurali vacanti all'atto di indizione dell'avviso pubblico, nonché quelle che si renderanno disponibili successivamente alla pubblicazione dell'avviso, nel periodo di validità della graduatoria. L'assegnazione delle sedi avverrà secondo l'ordine previsto dalla graduatoria; i concorrenti risultati idonei, in numero pari alle sedi da assegnare, saranno contemporaneamente interpellati affinché indichino la sede prescelta o l'ordine di preferenza tra quelle messe a concorso entro il termine di* ***5 (cinque)*** *giorni dall'interpello, ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. n. 298/1994 e dell'art. 2 della legge 28.10.1999 nr. 389. La dichiarazione di accettazione, a pena di decadenza, deve avvenire entro il termine perentorio di* ***30 (trenta)*** *giorni dal ricevimento della notifica dell'assegnazione della sede e deve contenere ampia liberatoria rilasciata all'Amministrazione regionale sull'accordo raggiunto col precedente titolare/gestore provvisorio della farmacia per il pagamento dell'indennità di avviamento, dovuta ai sensi dell'art. 110 del T.U.LL.SS, e della sentenza della Corte Costituzionale n. 333/1988 (la liberatoria dovrà essere sottoscritta da entrambi i farmacisti – ex titolare e gestore provvisorio – ed accompagnata da copia dei documenti d'identità). In caso di dimostrata impossibilità di conseguire tale accordo, l'assegnatario dovrà richiedere prontamente e comunque, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni assegnato per l'accettazione, l'accertamento dell'ammontare dell'indennità d'avviamento da parte della Commissione farmaceutica Regionale (Legge Regionale n. 18/90 art.13) e in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, di essere autorizzato al deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. In tal caso il termine dei trenta giorni resta sospeso fino all'autorizzazione al deposito della somma. Per la copertura delle sedi resesi disponibili si riprende l'interpello dal concorrente successivo all'ultimo interpellato* >>;

DATO ATTO CHE relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti il DDG n. 7438 del 22 maggio 2025 ha stabilito che:

- entro **30 (trenta)** giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il candidato assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: **farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it** - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata;
- a seguito dell'accettazione da parte del vincitore della sede proposta la Regione Calabria adotta il provvedimento di assegnazione, che viene notificato all'assegnatario sul proprio indirizzo PEC, al Comune in cui è ubicata la sede farmaceutica ed all'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio, per gli adempimenti di competenza;
- acquisita la documentazione dettagliata in apposita nota regionale, che sarà notificata all'indirizzo PEC degli assegnatari unitamente al provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della farmacia, il competente Settore del Dipartimento "*Salute e Welfare*" procede all'emanazione del decreto dirigenziale di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in via provvisoria, previo espletamento dell'ispezione di cui all'art. 111 del R.D. n. 1265/1934 da parte della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio;
- la farmacia deve essere aperta, nell'ambito del perimetro della sede farmaceutica assegnata, entro il termine perentorio di 180 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, a pena di decadenza dall'assegnazione medesima;
- il termine semestrale è comprensivo anche dei tempi necessari all'ASP territorialmente competente per effettuare le verifiche di competenza (a mero titolo esemplificativo: destinazione e conformità dei locali, sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934) prodromiche al rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della sede affidata in gestione provvisoria);

- in caso di mancata apertura della farmacia entro i termini indicati la Regione adotterà il provvedimento di decadenza dall'assegnazione e la sede farmaceutica sarà nuovamente disponibile per l'assegnazione ad altro candidato nell'ambito dello scorrimento della graduatoria;
- le sedi accettate ed assegnate ma non aperte nel termine di 180 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento di assegnazione, rientrano nell'elenco delle sedi disponibili per l'interpello in corso (se ancora valido lo scorrimento della graduatoria) o per il successivo; una sede oggetto dell'interpello può essere assegnata anche più di una volta, nel caso di rinuncia o decadenza dell'assegnatario;
- durante il periodo di validità della graduatoria le sedi non accettate dopo la scadenza del termine di accettazione di cui all'art. 12 dell'Avviso, quelle assegnate ma non aperte entro il termine di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di assegnazione, nonché le ulteriori sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti per decadenza o rinuncia alla titolarità saranno assegnate per scorrimento della graduatoria;
- il farmacista assegnatario in via provvisoria di sede farmaceutica rurale dovrà rimuovere le eventuali condizioni di incompatibilità prima del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia assegnata, ma non prima del provvedimento di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica;

DATO ATTO altresì che:

- il richiamato DDG n. 7438 del 22 maggio 2025, relativamente al procedimento di interpello, assegnazione ed autorizzazione all'apertura delle sedi farmaceutiche rurali vacanti stabilisce: << *(…) lo scorrimento della graduatoria si svolge, fino ad esaurimento del numero delle sedi messe a concorso, con le seguenti modalità: ad ogni vincitore è proposta la prima sede da lui indicata in ordine di preferenza, che non risulti abbinata ad un candidato che lo preceda in graduatoria; la proposta è inoltrata all'indirizzo PEC del candidato interessato; (…) entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta di assegnazione il candidato assegnatario deve trasmettere dichiarazione di accettazione al seguente indirizzo PEC: farmaceutica.salute@pec.regione.calabria.it - corredata da dichiarazione liberatoria comprovante l'avvenuta corresponsione agli aventi diritto dell'indennità di avviamento prevista dall'articolo 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265; l'inutile decorso del termine concesso per la dichiarazione di accettazione equivale a non accettazione/rinuncia della sede assegnata (…)*>>;

- con nota prot. n. 441141 del 17/06/2025 la dott.ssa Bloise Federica, utilmente collocata alla posizione n. 5 della graduatoria definitiva approvata con decreto dirigenziale n. 8175/2025, è stata invitata a comunicare nel termine perentorio di cinque (5) giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della summenzionata nota, la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti, indicandole in ordine di preferenza al fine di procedere alla successiva assegnazione; la dott.ssa Bloise, con PEC del 20 giugno 2025 in riscontro alla richiamata nota prot. n. 441141 del 17/06/2025 ha comunicato la propria disponibilità alla gestione provvisoria delle sedi farmaceutiche rurali vacanti nella Regione Calabria indicando l'ordine di preferenza delle sedi;
- con nota prot. n. 462232 del 24/06/2025, a seguito del primo interpello dei candidati utilmente collocati nella summenzionata graduatoria e tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria approvata con DDG n. 8175 del 6 giugno 2025 e delle preferenze espresse con PEC del 20 giugno 2025, è stata formalizzata alla dott.ssa Bloise la proposta di assegnazione in gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale vacante del Comune di Cerzeto (CS), attualmente sostituita dal dispensario farmaceutico istituito con DGR n. 403 del 10/10/2014;
- Con PEC del 23 luglio 2025 la dott.ssa Bloise ha comunicato l'accettazione della gestione provvisoria della sede farmaceutica rurale del Comune di Cerzeto (CS), formulando al contempo istanza di accertamento dell'ammontare dell'indennità di avviamento eventualmente dovuta, da parte della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 18/1990, tenendo conto della recente ordinanza della Corte di Cassazione Civile sez. I del 10/02/2025, n. 3374;

CONSIDERATO CHE:

- i farmacisti assegnatari in gestione provvisoria di sedi farmaceutiche rurali resesi vacanti sono tenuti a corrispondere al precedente titolare della farmacia, ovvero ai suoi eredi, l'indennità di avviamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (*Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie*) che dispone: <<*l'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione, importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi, nonché di corrispondere allo stesso titolare o ai suoi eredi un'indennità*

di avviamento in misura corrispondente a tre annate del reddito medio imponibile della farmacia, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo quinquennio (...)>>;

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275 (*Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico*), il farmacista assegnatario in gestione provvisoria della farmacia deve dimostrare di aver provveduto al pagamento dell'indennità di avviamento, di cui agli articoli 110 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e 17 della legge 2 aprile 1968, n. 475, o di aver concluso opportuni accordi con gli aventi diritto ai fini del suddetto adempimento; in caso di dimostrata impossibilità di eseguire il versamento agli aventi diritto, la Regione, su richiesta del gestore provvisorio, può autorizzare ai sensi del R.D. 30 settembre 1938 n. 1706, art. 11, comma 2, il deposito della somma dovuta a titolo di indennità di avviamento presso la Cassa Depositi e Prestiti; il mancato adempimento delle prescrizioni che precedono, nei termini stabiliti, equivale a rinunzia alla assegnazione della sede farmaceutica in gestione provvisoria;

- l'art. 13 della L.R. n. 18/1990 dispone: << *1. È affidato alla Commissione provinciale di cui al II comma dell'art. 2 della presente legge il compito di accertare l'ammontare dell'indennità di avviamento e determinare il valore degli arredi, delle provviste e delle dotazioni connessi al trasferimento di titolarità delle farmacie. 2. L'accertamento dell'indennità di avviamento avviene con l'osservanza dei criteri di cui all'art. 110 del T.U.LL. SS. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (...)* >>; ai sensi della richiamata normativa la competenza in materia di determinazione dell'indennità di avviamento spetta alla Commissione Farmaceutica Regionale, istituita con DGR n. 266 del 28 maggio 2009, che ha sostituito le Commissioni provinciali previste dall'art. 13 della L.R. n. 18/1990;

- in caso di mancato accordo tra il gestore provvisorio della farmacia ed il precedente titolare individuale in merito alla determinazione dell'importo da corrispondere a titolo di indennità di avviamento le parti possono formulare richiesta di parere alla Commissione Farmaceutica Regionale per la determinazione dell'indennità, ai sensi del richiamato art. 13 L.R. n. 18/1990;

- la sede farmaceutica del Comune di Cerzeto, a seguito della rinuncia alla titolarità da parte della dott.ssa Veltri Anna, risulta inattiva a far data dal 17 giugno 2013, come confermato dall'ASP di Cosenza con nota prot. n. 130497 del 14 giugno 2013, in atti con prot. n. 219236 del 2 luglio 2013;

- in merito al diritto all'indennità di avviamento spettante al precedente titolare di sede farmaceutica resasi vacante la Corte di Cassazione Civile sez. I, con ordinanza del 10/02/2025, n. 3374 ha osservato che: << *In tema di esercizi farmaceutici, l'indennità dovuta dal gestore subentrante, ai sensi dell'art. 110 del R.D. n. 1265 del 1934, in favore del precedente titolare, per evitare che subisca un ingiustificato depauperamento, costituisce il corrispettivo per l'avviamento, in termini di clientela, derivante dalla conclusa gestione e va riconosciuta tenendo conto dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale, attesa la connotazione spiccatamente imprenditoriale dell'attività trasferita, con conseguente esame anche degli elementi estranei alla disciplina pubblicistica.* La Corte di Cassazione, con la suddetta ordinanza della Sez. I Civile del 10/02/2025, n. 3374, osserva: << *La questione rilevante, però, ai fini del decidere attiene alla spettanza o meno dell'avviamento commerciale nell'ipotesi in cui la farmacia, come nella specie, sia rimasta chiusa per un periodo di tre anni, senza alcuno svolgimento di attività imprenditoriale. In questo caso non può certo rendersi recessiva la circostanza del mancato esercizio dell'impresa, in quanto questa Corte, come visto, nelle precedenti decisioni ha correlato strettamente la sussistenza di un avviamento commerciale all'effettivo esercizio dell'attività di impresa, e quindi di svolgimento dell'attività di gestione della farmacia. (…)Se, dunque, ai fini della determinazione in concreto del quantum delle indennità di avviamento l'art. 110 TULS pone dei limiti invalicabili, con riguardo all'accertamento della sussistenza o meno dell'an dell'indennità di avviamento, non può che farsi riferimento ai principi fondamentali dell'avviamento commerciale, e quindi dall'esercizio effettivo della gestione farmaceutica. Un lasso temporale molto ampio tra la chiusura della originaria farmacia e l'apertura di quella nuova deve necessariamente tenere conto della sussistenza o meno di un avviamento commerciale, da ricondursi strettamente al precedente esercizio dell'attività di farmacia. In tal senso, per giurisprudenza amministrativa ai sensi dell'art. 110 T.U. 27 luglio 1934 n.1265, l'avviamento è preso in considerazione quale bene immateriale inerente all'esercizio farmaceutico, al pari dei beni materiali che il nuovo assegnatario è tenuto a rilevare dal precedente titolare o dai suoi eredi; pertanto, là dove non vi sia trapasso dell'esercizio farmaceutico, né come insieme di beni materiali, né come avviamento (per essere stato l'esercizio farmaceutico chiuso per lungo tempo, a causa del trasferimento del titolare ad altra sede), quella continuità fra la vecchia e nuova gestione (che l'art. 23 del regolamento n. 1706 del 1938 riconosce sussistere anche nel caso di trasferimento di sedi in soprannumero), che costituisca il presupposto degli obblighi del nuovo titolare nei confronti del titolare precedente, o degli eredi, viene meno (Cons. Stato, sez. IV, 9/5/1983, n. 282). Di conseguenza, acclarato che l'indennità di avviamento costituisce il corrispettivo dell'incremento dell'attività di esercizio che il gestore subentrante deve*

*corrispondere a quello uscente per evitare che egli subisca un ingiustificato depauperamento, l'individuazione dei suoi presupposti deve essere effettuata anche alla luce dei criteri elaborati in materia di continuità aziendale commerciale. (…) Di conseguenza, in una fattispecie in cui la nuova attività è stata aperta a quasi quattro anni di distanza dalla cessazione di quella precedente, non si può negare che tale decorso del tempo impedisca al nuovo gestore di beneficiare dell'avviamento, in termini di clientela, consolidato dalla precedente titolare dell'attività, come affermato in entrambe le pronunce dei gradi di merito. E se quest'ultima circostanza costituisce, come visto, la ratio sottesa al riconoscimento dell'indennità, difettando tale presupposto viene meno anche il diritto previsto dall'art. 110 cit. Il mancato trasferimento della redditività dell'esercizio farmaceutico discende, in tal modo, più dal decorso del tempo che dallo spostamento dell'attività in un altro luogo fisico dovuto all'indisponibilità dello stesso immobile o dal trattenimento degli arredi e delle dotazioni da parte della precedente titolare (…) "il fondamento del diritto all'indennità di avviamento va dunque ravvisato non nel fatto che il titolare cessante dell'esercizio dovrebbe essere per così dire compensato risarcito, giacché rendendolo disponibile per decadenza o per morte ne rende possibile il passaggio ad altri, bensì nell'incremento di attività dell'esercizio, e quindi nella sua futura redditività". Pertanto (…) "in assenza di continuità tra la vecchia e la nuova gestione, protrattasi per un così esteso arco temporale, non è invero configurabile alcuna redditività aziendale acquisita per effetto dell'attività svolta dall'attrice e che risulti essersi trasferita al nuovo esercente" (…) "il riconoscimento dell'indennità non può prescindere in concreto dal trasferimento del valore inerente all'azienda farmaceutica, rappresentato dalla sua capacità di produrre profitto, acquisita grazie all'attività svolta dal precedente titolare di cui si avvantaggia il subentrante" >> (*Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso il diritto all'avviamento, non ravvisando una continuità aziendale con la precedente gestione, chiusa quattro anni prima*);

- in conformità a quanto statuito dalla richiamata giurisprudenza, nel caso di specie, tenuto conto del lungo lasso di tempo intercorso tra la chiusura dell'esercizio farmaceutico e l'assegnazione della sede al gestore provvisorio, l'obbligazione indennitaria e l'ulteriore obbligo di rilevo degli arredi, provviste e dotazioni, posti a carico del gestore subentrante dall'art. 110 T.U.LL.SS. non possono ritenersi sussistenti per assenza di continuità aziendale tra il vecchio ed il nuovo esercizio farmaceutico; parimenti, non sussistendo la continuità aziendale con la precedente gestione della farmacia non sussiste neanche il diritto all'indennità di avviamento in capo al precedente titolare della farmacia ovvero ai suoi eredi;

CONSIDERATO CHE la richiesta in argomento è sottoposta al parere della Commissione Farmaceutica Regionale ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 18/1990, previa istruttoria da parte del competente Settore;

DATO ATTO CHE con nota PEC del 21 luglio 2025 si è provveduto alla convocazione della Commissione Farmaceutica Regionale, riunitasi in data 30 luglio 2025 al fine di rendere il parere obbligatorio previsto dall'art. 2, comma 2 della Legge Regionale n. 18/1990, nelle materie di cui al l'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18;

PRESO ATTO del parere favorevole reso all'unanimità dai componenti della Commissione Farmaceutica Regionale nella seduta del 30 luglio 2025, come risulta dal relativo verbale n. 3 del 30 luglio 2025, conservato in atti;

RITENUTO necessario:

- assegnare in gestione provvisoria la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cerzeto (CS) - così descritta "*Comprende tutto il territorio comunale*" - alla dott.ssa Federica Bloise, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- demandare al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per il tramite della Commissione Farmaceutica Aziendale, l'espletamento del sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 presso l'immobile commerciale da adibire ad esercizio farmaceutico, individuato dal gestore provvisorio nell'ambito dei confini della sede farmaceutica assegnata;

DATO ATTO CHE:

- il provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in gestione provvisoria sarà assunto con successivo decreto dirigenziale, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo previsto dall'art. 111 R.D. n. 1265/1934;

- con il sopracitato decreto dirigenziale sarà contestualmente disposta, ai sensi dell'art. 21- *bis*, comma 1, L.R. n. 7/1996, la chiusura del dispensario farmaceutico sostitutivo istituito con D.G.R. n. 403 del 10 ottobre 2014, nonché la revoca della relativa autorizzazione alla gestione;

- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di Cerzeto (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

PRECISATO altresì che relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

1. ASSEGNARE in gestione provvisoria la sede farmaceutica unica rurale del Comune di Cerzeto (CS) - così descritta "*Comprende tutto il territorio comunale*" - alla dott.ssa Federica Bloise, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 ed iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DARE ATTO CHE:

- il provvedimento di autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della sede farmaceutica assegnata in gestione provvisoria sarà assunto con successivo decreto dirigenziale, una volta acquisito il parere favorevole della Commissione Farmaceutica dell'ASP competente per territorio all'esito del sopralluogo ispettivo preventivo previsto dall'art. 111 R.D. n. 1265/1934;

- con il sopracitato decreto dirigenziale sarà contestualmente disposta, ai sensi dell'art. 21- *bis*, comma 1, L.R. n. 7/1996, la chiusura del dispensario farmaceutico sostitutivo istituito con D.G.R. n. 403 del 10 ottobre 2014, nonché la revoca della relativa autorizzazione alla gestione;

- la titolarità individuale della sede farmaceutica del Comune di Cerzeto (CS) sarà assegnata in via definitiva per il tramite del concorso pubblico regionale ordinario per titoli ed esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria regionale di farmacisti idonei avente validità quadriennale, di prossima indizione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii e dell'art. 6, comma 2, L.R. n. 18/1990 e ss.mm.ii.;

3. DEMANDARE al Servizio Farmaceutico Territoriale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, per il tramite della Commissione Farmaceutica Aziendale, l'espletamento del sopralluogo ispettivo preventivo ex art. 111 R.D. n. 1265/1934 presso l'immobile commerciale da adibire ad esercizio farmaceutico, individuato dal gestore provvisorio nell'ambito dei confini della sede farmaceutica assegnata;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla dott.ssa Federica Bloise, farmacista assegnataria;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Cerzeto (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ed all'Ordine professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679*;*

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
AMBROSIO OTELLO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale
CALABRO' TOMMASO
(con firma digitale)